

Allegato 4

INQUADRAMENTO DEI RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI

- Successione a titolo universale della ASST in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla/e AO incorporata/e
- Successione a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi rientranti nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di scissione per incorporazione
- Per quanto riguarda i contratti in essere, allorché riferibili a singoli rami d'azienda oggetto di scissione (ovvero, laddove fosse praticabile il subentro pro quota), essi potranno proseguire con la beneficiaria (successione a titolo particolare), ferma restando la responsabilità per i debiti maturati al 31/12/2015 che resteranno in capo alla ATS / alla ASST che succede a titolo universale alla ASL/AO cedente
- Restano in capo alla/e ATS/ASST che, a seguito della scissione, succedono a titolo universale alle AO/ASL cedenti, tutti i debiti e i crediti maturati al 31/12/2015 riferibili ai rami d'azienda oggetto di scissione, ivi incluse le relative coperture assicurative
- In relazione ai rami d'azienda scissi, ove possibile, i contratti assicurativi potranno essere suddivisi pro-quota e proseguire con la beneficiaria
- Con riferimento, in particolare, ai contratti assicurativi riferiti alla RCT/O, si specifica che:
 - per quanto concerne le strutture/i presidi scissi dalle ex Aziende Ospedaliere, la nuova ASST subentrerà nel contratto assicurativo stipulato a suo tempo dall'ente cessato, con esclusivo riferimento agli eventi che dovessero prodursi successivamente alla sua costituzione, e, dunque, a far data dall'1.1.2016, e con una ripartizione del premio calcolata di conseguenza, vale a dire in ragione della quota di rischio trasferita. Dunque la ASST che incorpora la preesistente Azienda cedente gestirà la retroattività della polizza in relazione al presidio scisso. Di conseguenza, gli eventi occorsi nel presidio scisso, nel periodo sino al 31.12.2015, indipendentemente da quando saranno denunciati, rimarranno in carico alla ASST che incorpora la preesistente Azienda cedente e i sinistri saranno gestiti dai competenti uffici della stessa;
 - per quanto concerne i territori/le funzioni scissi dalla ex ASL e incorporati nella ASST, quest'ultima prenderà in carico unicamente gli eventi che dovessero prodursi successivamente alla sua costituzione e, dunque, a far data dall'1.1.2016. Pertanto, gli eventi occorsi sino al 31.12.2015, in relazione ai suddetti territori/alle suddette funzioni, indipendentemente da quando saranno denunciati, devono essere gestiti dalle polizze della ex ASL (nella cui titolarità è subentrata la ATS) e i sinistri devono essere gestiti dai competenti uffici della ATS.